

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRD
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
Agli Ispettori/Esperti PRD del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare tecnica DC N° 30/2022 – Prescrizioni in merito al processo di trasferimento dei certificati emessi da Organismi accreditati ai sensi della ISO/IEC 17065 ed iscritti nell’elenco di cui all’art. 4 co. 1 e 2 del DM 115/2014

Egregi Signori,

nell’accogliere le numerose istanze ricevute dal mercato e preso atto delle segnalazioni pervenute, ACCREDIA ritiene necessario fornire ulteriori indirizzi circa il processo di trasferimento dei certificati di conformità rilasciati da Organismi di Certificazione Indipendenti (di seguito OdCI) accreditati e iscritti nell’elenco di cui all’art. 4 co. 1 e 2 del DM 115/2014 per le seguenti categorie:

- Cat. I, certificazione Istituti di Vigilanza privata in accordo a UNI 10891:2000, DM 269/2010 smi, DM 115/2014, Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015 smi;
- Cat. II, certificazione Centrali di monitoraggio e ricezione allarme in accordo a UNI CEI EN 50518:2020, DM 269/2010 smi, DM 115/2014, Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015 smi.

Fermo restando i requisiti già previsti dal Disciplinare del Capo della Polizia, il processo di trasferimento dei certificati può avvenire solo tra Organismi accreditati e regolarmente iscritti nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’oggetto.

Il perfezionamento del trasferimento deve essere eseguito in accordo al documento IAF MD 2:2007 e delle successive Risoluzioni IAF tenendo presente le seguenti prescrizioni:

1. L’OdCI subentrante deve preliminarmente richiedere all’Organizzazione titolare del certificato una domanda di trasferimento della certificazione nella quale si evinca la motivazione del trasferimento nonché l’assenza di reclami da parte di clienti (o relativa gestione in caso contrario) e l’assenza di pendenze tecnico-economiche con l’OdCI cedente (ivi compresi i rilievi di Non Conformità ove presenti);

2. Il processo di trasferimento non può essere preso in carico in fase di scadenza della frequenza di sorveglianza e/o rinnovo del certificato così come sancite dal DM 115/2014 art. 6, co. 3. Tale termine è fissato in 60 gg per la sorveglianza e 120 gg per il rinnovo;

Esempio: se la frequenza prevede audit da eseguirsi entro il 30 settembre, la richiesta di trasferimento non può essere presa in carico qualora essa sia presentata dopo il 30 luglio per la sorveglianza e dopo il 30 maggio per il rinnovo.

3. L'OdCI subentrante è tenuto ad informare l'OdCI cedente in merito all'avvio del processo di trasferimento anche in fase di pre-transfer review, richiedendo pertanto gli atti necessari alla valutazione:
 - a. Licenza ex art. 134 TULPS;
 - b. Visura camerale dell'Organizzazione (ultima disponibile);
 - c. Verbale Ispettorato Territoriale del MiSE (solo per la Cat. II);
 - d. Certificato/i di conformità in corso di validità;
 - e. Rapporti di audit dell'ultimo triennio di certificazione completi dei piani di trattamento e azioni correttive ove applicabile;
 - f. Checklist ministeriali Tab. 1bis e 2bis (a seconda della Categoria di certificazione) completa delle evidenze necessarie alla valutazione dei requisiti minimi;
 - g. La conferma di assenza di pendenze tecnico-economiche con l'Organizzazione (escluse le penali di recesso ove previste dalle regole contrattuali);
4. L'OdCI subentrante deve eseguire una valutazione documentale (c.d. *pre-transfer review*) nella quale deve formalizzare il soddisfacimento dei requisiti minimi per il rilascio del certificato. Tale fase deve essere documentata assicurando che la valutazione sia eseguita da personale competente (rif. art. 3 Allegato A e B del DCP del 24.02.2015);
5. L'OdCI subentrante interrompe immediatamente l'iter di trasferimento nei casi in cui:
 - a. La richiesta di trasferimento venga presentata a ridosso delle scadenze di sorveglianza e/o rinnovo del certificato. Tale termine è fissato in 60 gg per la sorveglianza e 120 gg per il rinnovo;
 - b. Nell'accesso agli atti di cui al p.to 3 si evinca la presenza di 1 o più rilievi di Non conformità non ancora definitivamente corretti.
6. L'OdCI subentrante può eseguire una visita presso l'Organizzazione (c.d. *pre-transfer visit*) finalizzata alla raccolta di ulteriori informazioni necessarie alla conclusione positiva del pre-transfer review. Tale visita ha la durata massima di 1 gg*^u e non costituisce e/o sostituisce l'audit per il mantenimento/rinnovo della certificazione né ne modifica le rispettive durate;
7. L'OdCI cedente assicura la massima collaborazione nel trasferire all'OdCI subentrante le informazioni pertinenti e la documentazione necessaria;
8. Ad esito positivo del trasferimento, l'OdCI subentrante emette il certificato di conformità riportando il medesimo campo di applicazione, la medesima data di prima emissione e scadenza del certificato trasferito. Il certificato deve riportare inoltre una data di emissione corrente congruente con il completamento del trasferimento ed una nota a precisazione che il certificato è stato emesso in prima emissione da altro OdCI. Entro e non oltre 10 gg, fermo restando le comunicazioni obbligatorie alle Autorità competenti già previste dal DCP del 24.02.2015 (Prefettura territorialmente competente e Ministero dell'Interno), è fatto obbligo per l'OdCI subentrante informare l'OdCI cedente ed Accredia del completamento dell'istruttoria;

9. Restano a carico dell'OdCI cedente le comunicazioni obbligatorie alle Autorità competenti già previste dal DCP del 24.02.2015 (Prefettura territorialmente competente e Ministero dell'Interno) in merito alla revoca della/e certificazione/i a valle del trasferimento della/e certificazione/i. In ogni caso l'OdCI cedente è tenuto alla conservazione degli atti acquisiti e dei documenti di audit per il periodo stabilito (minimo 6 anni) ex art. 10 Allegato A e art. 7 Allegato B del DCP del 24.02.2015.

Quanto prescritto nel presente documento si intende pienamente in vigore alla data del protocollo.

Il personale incaricato da ACCREDIA-DC verificherà la corretta applicazione delle prescrizioni, pertanto Vi invitiamo ad un'attenta analisi e presa in carico nelle sedi opportune.

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri

Cordiali saluti

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione